Comune di Zoagli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEE

NUM. 1 DEL 24-01-2022

C O P I A

Oggetto: Variante urbanistica HOTEL LE PALME - Presa d'atto osservazioni presentate e controdeduzioni

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 15:00, nella piazza XXVII Dicembre ’43, come stabilito con apposito atto di Giunta, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto Comunalee, si è riunito il Consiglio Comunalee convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Effettuato l’appello nominale, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

DE PONTI Fabio	**Presente**	**TUBINO Jose' Benito**	**Assente**
MACCIO' Cesare	**Assente**	**VIALE Mattia**	**Presente**
COLI Rita	**Assente**	**SOLARI Gian Giacomo**	**Presente**
FARAVELLI Paola	**Presente**	**MUSSI Mirko**	**Presente**
GANDOLFI Paola	**Presente**	**FORTUNATI Luigi**	**Presente**
PIOLI Alessandro	**Presente**		

Risultano pertanto presenti n. 8 consiglieri e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

Il Presidente del Consiglio, riconosciuta valida la seduta, essendo presente il numero minimo dei consiglieri assegnati, pone in discussione l’argomento in oggetto.

Immediatamente eseguibile	S

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 85 DELL'ANNO 28-12-2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 97 DEL D.Lgs 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA TECNICA**

Data: 07-01-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to **Vignale Roberto**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 11-01-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to **Cadoria Fabrizio**

PARERE: Visto in ordine al **VISTO CONFORMITA'**

Data: 24-01-2022

Il Segretario Comunale
F.to dr.ssa **CAPRARA ROSSELLA**

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Leg.vo 267/2000 (TUEL) che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia urbanistica;

VISTA la Legge Regionale 04/09/1997 n. 36 e s.m. e i. ad oggetto: "Legge urbanistica regionale";

VISTA la Legge Regionale 08/07/1987 n. 24 e s.m. e i. ad oggetto "Disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della Legge 28/02/1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi";

VISTO il Regolamento Regionale 25/07/2017 n. 24 ad oggetto: "Determinazioni nei P.U.C. delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della Legge Regionale 04/09/1997 n. 36 e s.m. e i.";

VISTA la Legge Regionale 07/02/2008 n. 1 e s.m. e i ad oggetto "Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina ed alla programmazione dell'offerta turistico - ricettiva negli strumenti urbanistici comunali" entrata in vigore in data 28/02/2008;

PREMESSO:

- che il Comune di Zoagli è dotato di un PRG approvato con D.P.G.R. n. 1127 del 20/10/1989;
- che con deliberazione n. 118 del 22/11/2018 ad oggetto: *"HOTEL LE PALME – Autorizzazione allo svincolo della destinazione alberghiera ai sensi della L.R. 1/2008 e s.m.i. ed assenso all'avvio della procedura della conferenza dei servizi per l'approvazione di progetto per il cambio d'uso in abitativo in variante al PRG ai sensi dell'art. 59 della L.R. 39/97"* il Consiglio Comunale, tra le altre cose, ha adottato una variante al PRG per consentire la trasformazione in abitativo della struttura alberghiera dell'ex Hotel Le Palme con creazione di n. 16 alloggi, aree di parcheggio e piscina da ricavarsi all'interno dell'area della suddetta struttura alberghiera distinta dai civici 162, 164, 165 e 166 della Via Aurelia con accesso anche dal civico 12 di Piazza S. Martino;
- che i contenuti della variante erano quelli rappresentati nella progettazione giunta in allegato ad istanza depositata in data 09/11/2018 rubricata al protocollo generale del Comune al numero 12629 in data

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

09/11/2018 con la quale la Soc. NIMA Immobiliare s.r.l. in qualità di proprietaria propone l'approvazione di una progettazione, in variante al PRG, che in sostanza prevede la trasformazione in abitativo della struttura alberghiera in questione;

- che la progettazione proposta prevede la creazione di n. 16 alloggi oltre ad un'area di parcheggio ed una piscina che dovranno ricavarsi all'interno del lotto;
- che ai sensi dell'art. 9 e 10 della Legge 17/08/1942 n. 1150 la variante urbanistica in questione è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Zoagli e sul BURL per trenta giorni consecutivi con decorrenza dal 11/03/2020;
- che nel suddetto periodo di deposito e per gli ulteriori trenta giorni dopo la scadenza di tale periodo è stato possibile, da parte di chiunque, presentare osservazioni alla variante stessa in modo che le stesse possano essere oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione;

ACCERTATO che nel suddetto periodo sono pervenute le seguenti osservazioni:

1. Osservazione del Sig. Cesare Macciò presentata anche in qualità di ex amministratore comunale (prot. n. 3051 del 19/03/2020);
2. Osservazione della Sig.ra Marina Cicogna (prot. n. 3147 del 24/03/2020);
3. Osservazione del Sig. Furio Cicogna (prot. n. 3139 del 24/03/2020);
4. Osservazione della Sig.ra Serena Penagini (prot. n. 3120 del 21/03/2020);
5. Osservazione della Sig.ra Maria Antonietta D'Amico (prot. n. 3575 del 08/04/2020);

PRESO ATTO che:

- l'osservazione della Sig.ra Marina Cicogna è stata oggetto di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici comunali con nota prot. n. 3790 del 14/04/2020, mai riscontrata;
- l'osservazione del Sig. Furio Cicogna è stata oggetto di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici comunali con nota prot. n. 3139 del 24/03/2020 riscontrata solo in parte con sua nota prot. n. 3789 del 14/04/2020. Non è mai stato formalmente attestato da parte del Sig. Cicogna che la sua comunicazione dovesse costituire osservazione alla variante al PRG in pubblicazione;
- l'osservazione della Sig.ra Serena Penagini è stata oggetto di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici comunali con nota prot. n. 3788 del 14/04/2020, mai riscontrata;

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

- l'osservazione della Sig.ra Maria Antonietta D'Amico è stata oggetto di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici comunali con nota prot. n. 3575 del 08/04/2020, mai riscontrata;

e che quindi le osservazioni presentate sono cinque seppur quattro sono prive dell'espressa attestazione di rito che attesti la volontà di costituire osservazione alla variante urbanistica in argomento;

ACCERTATO quindi:

- che le osservazioni pervenute hanno sollevato rilievi su quello che sono gli aspetti progettuali dell'intervento in particolare per la parte che riguarda la realizzazione dell'area di parcheggio, non già sull'oggetto vero e proprio della variante urbanistica che era il cambio d'uso in abitativo di una struttura alberghiera (ex HOTEL LE PALME) ubicata in una zona T1 (Aree turistiche sature con strutture ricettivo-alberghiere esistenti) del PRG vigente;
- che le osservazioni pervenute, con l'esclusione dell'osservazione del sig. Macciò Cesare, erano prive della formula rituale con la quale i cittadini davano atto che i loro scritti venivano a costituire un'osservazione alla variante urbanistica adottata;

ATTESO che con la presente deliberazione si è voluto dare riscontro accogliendo le osservazioni pervenute con l'adozione di uno specifico articolo del PRG (integrativo del PRG vigente) che inibisca la realizzazione del parcheggio previsto con accesso dalla Via Aurelia e che effettivamente sarebbe stato troppo incombente sulla sottostante Via Luigi Merello che è anche l'unica strada carrabile di accesso al centro cittadino;

ATTESO quanto sopra, per superare le criticità rilevate, si è giunti alla redazione del testo normativo di seguito riportato:

Art. 26 ter - ZONA BA1 – Zona omogenea con valore ambientale interessata dal recupero con trasformazione in abitativo della struttura alberghiera dell'ex HOTEL LE PALME

La zona BA1 individua il fabbricato e le aree pertinenziali alla struttura alberghiera dell'ex HOTEL LE PALME distinta dai civici 162, 164, 165, e 166 della Via Aurelia e dal civico 12 di Piazza San Martino.

I contenuti edilizi, urbanistici e convenzionali sono quelli contenuti nella progettazione adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale 118 del 22/11/2018.

La progettazione, da approvarsi con il procedimento della conferenza dei servizi, dovrà essere estesa a tutta la zona BA1 da trattarsi quale singolo lotto d'intervento. La conclusione parziale dei lavori sarà ritenuta

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

ammissibile qualora estesa a singoli corpi di fabbrica che dovranno risultare ultimati nelle parti comuni, negli impianti e nelle pertinenze e che quindi non dovranno più avere alcun tipo di interferenza con il cantiere ancora in atto. Resta esclusa la realizzazione dell'impianto ascensore di collegamento tra il parcheggio ed il fabbricato e la realizzazione della piscina e del parco, entrambe opere che potranno essere realizzate quale ultimo intervento.

L'intervento potrà consentire la realizzazione di un numero massimo di 16 alloggi il cui taglio minimo non potrà essere inferiore alla superficie residenziale utile di mq. 50,00, potranno essere tollerati due alloggi aventi superficie residenziale utile non inferiore a mq. 30,00.

Per ogni alloggio dovrà essere garantita la dotazione minima di un posto macchina con superficie minima di mq. 12,50.

Ogni posto macchina ricavato internamente alla zona BA1 dovrà essere dotato di presa per la ricarica di auto elettriche. Prima della fine dei lavori la suddetta dotazione minima di posti auto dovrà essere resa pertinenziale ai rispettivi alloggi con atto notarile debitamente registrato e trascritto. I suddetti posti auto non potranno essere monetizzati ed eventualmente potranno essere reperiti esternamente al lotto nel raggio di mt. 500 dal perimetro della suddetta zona BA1.

Internamente al lotto è ammessa la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime degli edifici esistenti ad eccezione della villa principale di cui dovrà essere mantenuta la struttura perimetrale. Un ulteriore volume residenziale avente una volumetria massima di mc. 350,00 potrà essere ricavato a valle della villa e dovrà essere contenuto all'interno del profilo del terreno.

Con l'esclusione del lato verso la Via Aurelia è ammessa la realizzazione di porticati aperti aventi larghezza massima di mt. 3,00 con soprastante terrazzo praticabile. Il porticato sarà privo di rilevanza urbanistica. Il divieto di chiusura del porticato dovrà essere attribuito anche per il futuro con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

È ammessa la realizzazione di una piscina condominiale e la realizzazione di volumi accessori alla piscina stessa sino alla volumetria massima di mc. 350,00 che a fine lavori dovranno risultare ricavati all'interno del profilo del terreno sistemato. Anche detti volumi saranno privi di rilevanza sotto il profilo urbanistico ma il vincolo del mantenimento della destinazione di "spazio pertinenziale alla piscina e locali tecnici" dovrà essere attribuita

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

anche con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

È ammessa la realizzazione di cantine, locali tecnici e locali accessori purché ricavati all'interno del profilo del terreno sistemato. Anche per detti volumi privi di rilevanza sotto il profilo urbanistico la destinazione di "cantine, locali tecnici e locali accessori" dovrà essere attribuita anche con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

Gli edifici interni al lotto e loro porzioni, se non già esistenti, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 10,00 dalle pareti finestrate dagli edifici esterni alla zona BA1.

Ogni nuova edificazione, con l'esclusione di eventuali volumi tecnici da destinare ad ascensore, non potrà elevarsi per un'altezza superiore a mt. 10,00 rispetto al prospiciente piano stradale pubblico.

In conformità alla tipologia costruttiva ligure i balconi non potranno avere sporto maggiore di mt. 1,20.

E' ammessa la realizzazione di pergolati e tende di tipo retrattile che dovranno avere tipologia architettonica e colore secondo un abaco che dovrà essere allegato al progetto. Anche il rispetto del mantenimento della tipologia architettonica di tende e pergolati dovrà essere attestata con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

Le persiane delle finestre con affaccio sulla Via Aurelia aventi altezza da terra inferiore a mt. 4,50 (distanza tra parapetto e sedime della Via Aurelia) dovranno avere apertura di tipo scorrevole e non di tipo basculante e/o a battente in modo così da non invadere la sede stradale e/o il marciapiede in fase di apertura.

PRESO ATTO quindi che il testo soprariportato ha la finalità di dettagliare le potenzialità edificatorie del lotto d'intervento inibendo la realizzazione delle opere che sono state oggetto delle osservazioni depositate. Nel dettaglio, per impedire la realizzazione del parcheggio, all'interno del testo normativo che qui si approva viene prescritto che: *"Ogni nuova edificazione, con l'esclusione di eventuali volumi tecnici da destinare ad ascensore, non potrà elevarsi per un'altezza superiore a mt. 10,00 rispetto al prospiciente piano stradale pubblico.";*

CONSIDERATO che, seppur sia plausibile sostenere che in termini urbanistici la presente deliberazione non va a costituire una variante essenziale della originaria deliberazione n. 118 del 22/11/2018 (nulla è

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

stato modificato rispetto a quanto già deliberato circa la trasformazione in abitativo della struttura alberghiera in questione), al fine di rendere partecipe chiunque dell'avvenuta adozione del nuovo articolo 26ter delle NTA e della nuova zona BA1 della zonizzazione del PRG si ritiene opportuno dar corso alla pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 9 e 10 della Legge 17/08/1942 n. 1150;

ATTESO che con la presente deliberazione vengono richiamati contenuti dell'originaria Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 22/11/2018 confermando le motivazioni che hanno reso ammissibile l'adozione della presente variante urbanistica, in particolare:

- che, ai sensi dell'art. 47bis della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., la variante urbanistica di che trattasi è ammissibile, anche con PRG con più di 10 anni, in quanto trattasi di variante finalizzata a dare attuazione di un intervento di riqualificazione urbana da realizzarsi ai sensi di legge speciale, nel caso specifico in attuazione della L.R. n. 1/2008 e s.m.i.;
- che lo svincolo della destinazione d'uso alberghiero (ex L.R. n. 1/2008 e s.m.i.) della struttura in argomento è attuabile per le motivazioni di tipo economico la cui validità è da applicarsi in base alla sentenza del TAR Liguria Sez. I, dell'11/02/2016 n. 141 nonché della successiva sentenza TAR Liguria Sez. I, del 17/10/2018 n. 823;

DATO ATTO che con la presente deliberazione viene adottata una variante urbanistica con procedimento ordinario ai sensi della Legge 1150/42 mentre in applicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 59 della L.R. 36/97 il procedimento della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto sarà attivato a seguito della conclusione del procedimento di approvazione della variante urbanistica;

ACCERTATO che la variante urbanistica in questione (Trasformazione in abitativo della struttura alberghiera dell'Hotel Le Palme) ha già ottenuto il parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 con nota prot. n. PG/2019/55378 del 20/02/2019 della Regione Liguria, Dipartimento Territorio, Ambiente, infrastrutture e Trasporti;

SU proposta del Sindaco Fabio DE PONTI;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi nei confronti della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e circolare Ministero Interni Dir.Gen.Amm.Civ. n. 15900/I;

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

PRESO ATTO del visto di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti reso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 del D. LGS. N. 267/2000;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

assegnatari:	11
presenti:	8
assenti:	3
votanti:	8
favorevoli:	5
contrari:	0
astenuti:	3 (Solari, Mussi e Fortunati)

pertanto, con voti favorevoli n° 5 su n° 8 votanti,

D E L I B E R A

di accogliere le osservazioni pervenute adottando una variante urbanistica con procedimento ordinario, ai sensi della Legge 1150/42, che impedisca la realizzazione del parcheggio previsto con accesso dalla Via Aurelia e che effettivamente sarebbe stato troppo incombente sulla sottostante Via Luigi Merello che è anche l'unica strada carrabile di accesso al centro cittadino.

La variante urbanistica adottata è costituita da:

- uno stralcio cartografico del PRG con la quale l'area interessata dalla variante viene identificata con la sigla BA1, così come rappresentata nell'allegato stralcio cartografico denominato allegato A;
- un articolo integrativo delle Norme Tecniche Attuative del PRG che va a regolamentare gli interventi attuabili nella nuova zona BA1, che è il testo dell'art. 26 ter di seguito riportato:

Art. 26 ter - ZONA BA1 – Zona omogenea con valore ambientale interessata dal recupero con trasformazione in abitativo della struttura alberghiera dell'ex HOTEL LE PALME

La zona BA1 individua il fabbricato e le aree pertinenziali alla struttura alberghiera dell'ex HOTEL LE PALME distinta dai civici 162, 164, 165, e 166 della Via Aurelia e dal civico 12 di Piazza San Martino.

I contenuti edilizi, urbanistici e convenzionali sono quelli contenuti nella progettazione adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale 118 del 22/11/2018.

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

La progettazione, da approvarsi con il procedimento della conferenza dei servizi, dovrà essere estesa a tutta la zona BA1 da trattarsi quale singolo lotto d'intervento. La conclusione parziale dei lavori sarà ritenuta ammissibile qualora estesa a singoli corpi di fabbrica che dovranno risultare ultimati nelle parti comuni, negli impianti e nelle pertinenze e che quindi non dovranno più avere alcun tipo di interferenza con il cantiere ancora in atto. Resta esclusa la realizzazione dell'impianto ascensore di collegamento tra il parcheggio ed il fabbricato e la realizzazione della piscina e del parco, entrambe opere che potranno essere realizzate quale ultimo intervento.

L'intervento potrà consentire la realizzazione di un numero massimo di 16 alloggi il cui taglio minimo non potrà essere inferiore alla superficie residenziale utile di mq. 50,00, potranno essere tollerati due alloggi aventi superficie residenziale utile non inferiore a mq. 30,00.

Per ogni alloggio dovrà essere garantita la dotazione minima di un posto macchina con superficie minima di mq. 12,50.

Ogni posto macchina ricavato internamente alla zona BA1 dovrà essere dotato di presa per la ricarica di auto elettriche. Prima della fine dei lavori la suddetta dotazione minima di posti auto dovrà essere resa pertinenziale ai rispettivi alloggi con atto notarile debitamente registrato e trascritto. I suddetti posti auto non potranno essere monetizzati ed eventualmente potranno essere reperiti esternamente al lotto nel raggio di mt. 500 dal perimetro della suddetta zona BA1.

Internamente al lotto è ammessa la demolizione e ricostruzione con spostamento di sedime degli edifici esistenti ad eccezione della villa principale di cui dovrà essere mantenuta la struttura perimetrale. Un ulteriore volume residenziale avente una volumetria massima di mc. 350,00 potrà essere ricavato a valle della villa e dovrà essere contenuto all'interno del profilo del terreno.

Con l'esclusione del lato verso la Via Aurelia è ammessa la realizzazione di porticati aperti aventi larghezza massima di mt. 3,00 con soprastante terrazzo praticabile. Il porticato sarà privo di rilevanza urbanistica. Il divieto di chiusura del porticato dovrà essere attribuito anche per il futuro con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

È ammessa la realizzazione di una piscina condominiale e la realizzazione di volumi accessori alla piscina stessa sino alla volumetria massima di mc. 350,00 che a fine lavori dovranno risultare ricavati all'interno del profilo

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

del terreno sistemato. Anche detti volumi saranno privi di rilevanza sotto il profilo urbanistico ma il vincolo del mantenimento della destinazione di "spazio pertinenziale alla piscina e locali tecnici" dovrà essere attribuita anche con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

È ammessa la realizzazione di cantine, locali tecnici e locali accessori purché ricavati all'interno del profilo del terreno sistemato. Anche per detti volumi privi di rilevanza sotto il profilo urbanistico la destinazione di "cantine, locali tecnici e locali accessori" dovrà essere attribuita anche con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

Gli edifici interni al lotto e loro porzioni, se non già esistenti, dovranno rispettare la distanza minima di mt. 10,00 dalle pareti finestrate dagli edifici esterni alla zona BA1.

Ogni nuova edificazione, con l'esclusione di eventuali volumi tecnici da destinare ad ascensore, non potrà elevarsi per un'altezza superiore a mt. 10,00 rispetto al prospiciente piano stradale pubblico.

In conformità alla tipologia costruttiva ligure i balconi non potranno avere sporto maggiore di mt. 1,20.

E' ammessa la realizzazione di pergolati e tende di tipo retrattile che dovranno avere tipologia architettonica e colore secondo un abaco che dovrà essere allegato al progetto. Anche il rispetto del mantenimento della tipologia architettonica di tende e pergolati dovrà essere attestata con atto d'obbligo sottoscritto dai soggetti attuatori prima della fine dei lavori.

Le persiane delle finestre con affaccio sulla Via Aurelia aventi altezza da terra inferiore a mt. 4,50 (distanza tra parapetto e sedime della Via Aurelia) dovranno avere apertura di tipo scorrevole e non di tipo basculante e/o a battente in modo così da non invadere la sede stradale e/o il marciapiede in fase di apertura.

Di dare mandato agli uffici di procedere con la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 9 e 10 della Legge 17/08/1942 n. 1150 al fine di rendere partecipe a chiunque dell'avvenuta adozione del nuovo articolo 26ter delle NTA e della nuova zona BA1 della zonizzazione del PRG;

Di confermare la convenzione già approvata nell'ambito della originaria deliberazione n. 118 del 22/11/2018 facendo però salvi i diritti

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

dell'amministrazione di destinare i fondi che saranno incamerati per finanziare opere diverse da quelle previste nella stessa convenzione con adozione, in rapporto a tale casistica, di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di adeguamento dell'originaria convenzione;

Di dare atto:

- che con l'adozione della presente deliberazione si accolgono le osservazioni presentate che si esprimevano negativamente circa la possibilità per il soggetto attuatore di realizzare il parcheggio a raso della Via Aurelia in quanto ritenuto troppo incombente sulla sottostante Via Luigi Merello;
- la presente deliberazione non comporta impegni di spesa per l'amministrazione.

Successivamente con la seguente votazione separata, espressa in forma palese per alzata di mano

assegnatari:	11
presenti:	8
assenti:	3
votanti:	8
favorevoli:	5
contrari:	0
astenuti:	3 (Solari, Mussi e Fortunati)

pertanto, con voti favorevoli n° 5 su n° 8 votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000.

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to PIOLI Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

REP. N. 111__

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 per 15 giorni consecutivi dal _09-02-2022 ai sensi dell'art.124, comma 1 T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000.

Li 09-02-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.ssa CAPRARA ROSSELLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *firma*

_____

Zoagli _____ N. FOGLI _____

Comune di Zoagli Prot. n. 0006629 del 20-05-2023 partenza